

INFORMATIVA IMU ANNO 2013

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 25/11/2013, pubblicata sul sito istituzionale del Comune, il Comune di Perugia ha stabilito per l'IMU 2013 quanto segue:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Fabbricati destinati ad abitazione Principale.	0,6%
Fabbricati classificati nelle categorie catastali C2, C6, C7, qualificabili come pertinenze dell'Abitazione principale, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	0,6%
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati.	0,6%
Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.	0,6%
Restanti unità immobiliari soggette ad Imposta	1,06%
Aree edificabili	1,06%
I terreni agricoli <u>sono esenti</u> in quanto il Comune di Perugia è ricompreso nell'elenco di cui alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993.	===

DETRAZIONI

Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; la detrazione è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione non può superare l'importo massimo di euro 400.

CASI PARTICOLARI

Ai soli fini dell'applicazione dell'IMU l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

L'art. 2, comma 1, del Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dispone la non debenza della seconda rata dell'IMU relativa ai **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. A tal fine, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Per espressa previsione normativa la presentazione della dichiarazione ha valore costitutivo dell'agevolazione, essendo prevista la sua presentazione "a pena di decadenza" entro il 30 giugno 2014.

L'art. 2, comma 4, del Decreto sopracitato ha integrato la disciplina IMU prevedendo che «ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. Per l'anno 2013 la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio». Sotto l'aspetto dichiarativo le cooperative edilizie a proprietà indivisa saranno tenute, a pena di decadenza, a presentare la dichiarazione IMU per evidenziare gli immobili assegnati ai soci.

Con l'assimilazione, l'unità immobiliare riceve lo stesso trattamento delle abitazioni principali, e quindi il saldo non sarà dovuto se sarà confermata l'esclusione anche della seconda rata IMU delle abitazioni principali, sono escluse le abitazioni di lusso classificate A/1, A/8 e A/9.

SALDO IMU 2013

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 25/11/2013 il Comune di Perugia, limitatamente alla seconda rata dell'IMU, ha equiparato all'abitazione principale le case concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. L'abitazione non deve essere classificata in quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9) e nel caso in cui il contribuente abbia dato in comodato più abitazioni, l'assimilazione opera per una sola unità immobiliare. Tale beneficio, riservato all'abitazione, si estende anche alle eventuali pertinenze, pur nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/6, C/2 e C/7. L'agevolazione può essere applicata a condizione che il soggetto passivo abbia un reddito calcolato in base all'ISEE inferiore a € 30.000,00; il contribuente è tenuto a presentare – entro il 31 gennaio 2014 – apposita dichiarazione redatta sul modello predisposto dagli uffici comunali competenti ([Modello Dichiarazione Comodato](#)).

N.B.

Con l'assimilazione l'abitazione in comodato riceve lo stesso trattamento delle abitazioni principali e quindi il saldo non sarà dovuto se sarà confermata l'esclusione anche della seconda rata IMU delle abitazioni principali.

Con riferimento al versamento del saldo dell'IMU per l'abitazione principale e relative pertinenze, escluse le abitazioni di lusso classificate A/1, A/8 e A/9 che sono soggette al versamento del saldo entro il 16 dicembre, siamo in attesa di disposizioni da parte del legislatore per la conferma della loro esclusione.